



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 febbraio 2009
(OR. en)**

6556/09

**ANTIDUMPING 10
COMER 26
ASIE 7**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 , che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006 , che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ¹ ("il regolamento di base"),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006², ed in particolare l'articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

² GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1425/2006, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese ("RPC") e della Thailandia, classificabili ai codici NC ex 3923 21 00 (codice TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (codice TARIC 3923 29 10 20) ed ex 3923 29 90 (codice TARIC 3923 29 90 20). Considerato l'alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che si è conclusa con l'istituzione del dazio antidumping ("l'inchiesta iniziale"), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e thailandesi e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,8% e il 14,3% nei confronti delle società costituenti il campione, mentre per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione sono state fissate aliquote rispettivamente dell'8,4% per la RPC e del 7,9% per la Thailandia. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta sono state applicate aliquote di dazio del 28,8% per la RPC e del 14,3% per la Thailandia.

- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 stabilisce che, nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:
- non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005) ("periodo dell'inchiesta") (prima condizione);
 - non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal medesimo regolamento (seconda condizione); e
 - ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

l'articolo 1 di tale regolamento possa essere modificato, concedendo al nuovo produttore esportatore l'aliquota di dazio fissata per le società che hanno collaborato ma non sono state inserite nel campione, pari all'8,4% per le società cinesi e al 7,9% per le società thailandesi.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (3) Sette società (cinque cinesi e due thailandesi) hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma non sono state inserite nel campione ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").
- (4) È stato effettuato un esame volto a determinare se le sette società soddisfacessero le condizioni per la concessione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (5) A tutti e sette i richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova atti a dimostrare la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra.
- (6) Due società cinesi che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno fornito le informazioni richieste. Non essendo stato possibile verificare se tali società rispondessero alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006, la loro richiesta non è stata accolta.
- (7) Una società thailandese ha fornito informazioni fuorvianti; la sua richiesta è stata pertanto respinta.
- (8) Un'altra società thailandese ha esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo di inchiesta. La sua richiesta è stata pertanto rigettata, non sussistendo la prima delle condizioni indicate..

- (9) Gli elementi di prova forniti dagli altri tre produttori esportatori cinesi sono ritenuti sufficienti a dimostrare la loro rispondenza alle condizioni stabilite nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (pari all'8,4% per le società cinesi) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (10) I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
- (11) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenuta in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società	Città
Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory	Huizhou
Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd.	Shenzhen
Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd	Nanan

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
